

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

All'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: <<2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.

2-ter. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito come segue: “*rifiuti biodegradabili di giardini e parchi*”.

2-quater. All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “*di recupero e trattamento*” sono aggiunte le parole “*ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.*” Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*”, in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore>>.

Relazione illustrativa

Recentemente, alcune risposte a interPELLI hanno sollevato dubbi sulla classificazione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde urbano e forestale come rifiuti o sottoprodotti. Questa incertezza ha creato una situazione critica, mettendo a rischio la chiusura di impianti di energia rinnovabile e aumentando i costi per imprese e amministrazioni locali.

In un'ottica di economia circolare e promozione delle fonti rinnovabili, è necessario chiarire che i residui di manutenzione del verde, agricoli o alimentari non più destinati al consumo umano, possono essere considerati sottoprodotti se impiegati in altri cicli produttivi, come la produzione energetica, senza rischi ambientali. La norma ribadisce però che i residui contaminati o che necessitano di cernita devono essere trattati come rifiuti, richiamando l'articolo 185 del Codice dell'Ambiente.

L'emendamento proposto mira a risolvere queste incertezze, che attualmente scoraggiano l'applicazione della qualifica di sottoprodotto, portando alla gestione come rifiuti di materiali che potrebbero essere recuperati. Inoltre, chiarisce che le attività di gestione e manutenzione del verde, pubblico e privato, sono attività economiche produttive. Non da ultimo, l'emendamento è finalizzato a garantire l'utilizzo a fini energetici del così detto “legname fluitato”. È infatti noto che l'accumulo di legname in alveo rappresenta un rischio enorme in molti territori, soprattutto nel più ampio scenario della crisi climatica in atto, e che è stato concausa delle devastazioni conseguenti alla recente alluvione in Romagna. Infatti, l'interpretazione restitutiva di sottoprodotto rende di fatto inapplicabile quanto disposto dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, ossia la

Legge di bilancio per l'anno finanziario 2023, la quale all'art. 1, comma 443, apre alla possibilità di recuperare il legname fluitato disponendo che “al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene” a cui è seguito il decreto 10 marzo 2023 del Masaf, successivamente modificato dal decreto 15 maggio 2024 che prevede che la raccolta di legname sia consentita sempre, e non soltanto in seguito a eventi atmosferici o metereologici.

Il testo è in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha ampliato il concetto di “residuo di produzione” anche a quelli di consumo e di estrazione, affermando che non è giustificato trattare come rifiuti materiali destinati a un uso vantaggioso.

L'emendamento è inoltre coerente con le normative europee sulla sostenibilità e il principio DNSH (Do No Significant Harm), favorendo la riduzione dei rifiuti e l'uso di biomassa residuale per la produzione di energia rinnovabile, riducendo al contempo l'inquinamento e proteggendo la biodiversità.

Il comma 2 chiarisce i dubbi interpretativi sulla possibilità di conferire i residui del verde privato ai centri di raccolta comunali, anche se trasportati da giardinieri o manutentori, conformandosi alla direttiva comunitaria 2008/98/CE. Il comma 3, invece, consente ai centri comunali, previa convenzione, di accettare anche rifiuti speciali e assimilabili agli urbani, risolvendo così le attuali difficoltà operative. Inoltre, si prevede la revisione del decreto ministeriale 8 aprile 2008 per adeguarlo alle modifiche normative sopraggiunte.